
REGOLAMENTO REGIONALE 18 GIUGNO 2007 N. 3

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Considerato che il parere della competente Commissione consiliare si intende acquisito favorevol-

mente, stante il decorso del termine, di cui all'art. 50, comma 1 dello Statuto ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 14 giugno 2007

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce la disciplina del procedimento relativo al rilascio, da parte della Regione, dell'autorizzazione, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), per:
 - a) l'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
 - b) l'immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
 - c) la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con l'eccezione di quelli facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati, per i quali l'autorizzazione è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché delle condotte fognarie, autorizzate dalla Provincia in base alla legislazione regionale vigente.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura relativa alle opere di ripristino, di cui all'articolo 109, comma 3 del d.lgs. 152/2006, per le quali è dovuta la sola comunicazione alla Regione.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di:
 - a) immersione in mare di materiali connessa alla realizzazione di interventi di difesa della costa e di ripascimento strutturale degli arenili di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), la cui approvazione è demandata alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della stessa legge;
 - b) immersione in mare di materiali connessa alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - c) immersione in mare di materiali ai fini di ripascimento stagionale, la cui approvazione ed autorizzazione è di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/99;
 - d) immersione in mare o in ambiti ad esso contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti finalizzati alla realizzazione di opere soggette a valutazione di impatto ambientale.
4. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, non si procede al rilascio dell'autorizzazione qualora le opere marittime connesse non abbiano conseguito il parere tecnico favorevole di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)).

Articolo 2 (Avvio del procedimento)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109 del d.lgs. 152/2006, il soggetto interessato presenta istanza alla Regione secondo il modello di cui all'allegato 1, unitamente ad una relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, da redigersi in conformità a quanto indicato all'allegato 2 per le varie tipologie d'intervento.

Articolo 3 (Procedibilità della domanda)

1. Qualora l'istanza e la documentazione a corredo risultino incomplete, la Regione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, invita il richiedente ad integrare la documentazione prodotta, assegnando, a tal fine, il termine perentorio di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata e la procedura estinta.

Articolo 4 (Procedimento)

1. La Regione, verificata la procedibilità della domanda, comunica al richiedente, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio, l'avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni decorrenti dalla data di assunzione al protocollo della struttura competente dell'istanza ovvero delle integrazioni di cui al precedente articolo 3, salve le eventuali sospensioni nel caso di acquisizione di documentazione integrativa da prodursi a carico del richiedente ovvero di pareri di enti o organi appositi.

Articolo 5 (Provvedimento autorizzativo)

1. Il provvedimento autorizzativo indica:
 - a) la localizzazione dell'intervento;
 - b) le caratteristiche qualitative e, ove ritenuto necessario, quantitative del materiale oggetto dell'immersione in mare;
 - c) le modalità di realizzazione dell'intervento;
 - d) la durata dell'autorizzazione, da un minimo di sei ad un massimo di trentasei mesi.
2. Il provvedimento autorizzativo pone a carico del proponente:
 - a) la comunicazione preventiva della data di inizio dei lavori da inviare alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio;
 - b) la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio.
3. Il titolare dell'autorizzazione può presentare alla Regione motivata istanza di proroga, almeno trenta giorni prima della data di scadenza del titolo abilitativo.
4. Ogni modifica alle modalità operative già assentite deve essere oggetto di nuova autorizzazione.
5. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 133, comma 4 del d.lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, la Regione procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 6 (Opere di ripristino)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per opere di ripristino gli interventi che non comportino aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti. Limitatamente alle opere destinate alla

difesa costiera, si considerano opere di ripristino gli interventi che non comportino aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti superiore al 10 % di quella originaria.

2. L'interessato invia alla Regione, a mezzo raccomandata A.R., la comunicazione di cui all'articolo 109, comma 3 del d.lgs. 152/2006, da redigere secondo quanto previsto all'allegato 3, almeno trenta giorni prima della data presunta di inizio lavori. La Regione, nei venti giorni successivi al ricevimento, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1.
3. Decorsi venti giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che la Regione abbia manifestato il proprio dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi a corredo, il proponente può procedere alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 7 (Norme finali)

1. Eventuali adeguamenti degli allegati al presente regolamento, che non incidano sull'impostazione del procedimento, possono essere approvati dalla Giunta regionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 18 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO 1 - MODELLO ISTANZA



Alla REGIONE LIGURIA
Settore Ecosistema Costiero

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 109 D.Lgs. 152/06

Il/la sottoscritt in qualità di (1)
del/della(2) avanza istanza ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 152/06(3)

- comma 1, lett. a): immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi
- comma 1, lett. b): Immersione in mare o in ambiti ad esso contigui, di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- comma 5: movimentazione di fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte(4);
per la realizzazione del seguente intervento:

.....

 da effettuarsi nel territorio del Comune di, fra-
 zione/località.....
 per la seguente finalità:

 luogo....., data

Firma

Si allega la Relazione Tecnica redatta secondo quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento Regionale

Dati del referente (se differente dall'istante)
 Nome e cognome
 n. telefono
 n. fax.....
 e-mail

- (1) Legale rappresentante
- (2) Ente Pubblico o Azienda Privata
- (3) barrare la/le voce/i d'interesse;

(4) Sono esclusi dalla competenza regionale le fattispecie relative alle reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati, la cui autorizzazione è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e quelle relative alle condotte fognarie, la cui l'autorizzazione è di competenza dall'Amministrazione Provinciale in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l.r. 13/99.

ALLEGATO 2 – RELAZIONE TECNICA

I contenuti della relazione tecnica da allegare all'istanza ex articolo 109 D.Lgs. 152/06 devono essere differenziati in ragione del tipo di intervento e del materiale per il quale si chiede l'autorizzazione all'immersione, come di seguito indicato.

In ogni caso, in presenza o vicinanza di biocenosi sensibili(1), nella progettazione dell'intervento è necessario tenere conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n.1533 del 02.12.2005 "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario di Posidonia oceanica".

A. IMMERSIONE IN CASSE DI COLMATA, VASCHE DI RACCOLTA O COMUNQUE IN STRUTTURE DI CONTENIMENTO POSTE IN AMBITO COSTIERO, DI MATERIALI DI ESCAVO DI FONDALI MARINI O SALMASTRI O DI TERRENI LITORANEI EMERSI

Nei casi di cui all'articolo 109 D.Lgs 152/06, comma 1, lettera a), la relazione tecnica deve contenere indicazioni relative al sito di dragaggio, al materiale dragato oggetto di immersione, alle modalità di realizzazione del dragaggio, alle modalità di trasporto e d'immersione del materiale dragato, alle modalità di conterminazione.

La relazione tecnica, da sviluppare in modo corrispondente alle varie fasi in cui si articola la movimentazione dei materiali, riferisce in ragione dei seguenti aspetti:

1. Caratterizzazione del sito d'intervento;
2. Caratterizzazione dei sedimenti oggetto di dragaggio;
3. Attività di dragaggio, trasporto, riempimento, conterminazione definitiva e utilizzo finale dell'area.

Nelle more dell'emanazione di una disciplina statale in materia per le modalità di redazione della relazione tecnica si rimanda al D.M. 24/01/1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino) ed ai "Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero", approvati con D.G.R. n.955 del 15/09/2006.

La relazione tecnica deve essere prodotta in duplice copia, una delle quali è trasmessa, a cura della competente struttura regionale, alla Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima e l'acquacoltura per l'espressione del parere di competenza.

B. IMMERSIONE IN MARE O IN AMBITI AD ESSO CONTIGUI, DI INERTI, MATERIALI GEOLOGICI INORGANICI E MANUFATTI AL SOLO FINE DI UTILIZZO.

Nei casi di cui all'articolo 109 D.Lgs 152/06, comma 1, lettera b) la relazione tecnica deve contenere indicazioni relative all'intervento, al materiale oggetto d'immersione, alle modalità di realizzazione ed al fondale oggetto dell'intervento.

La relazione tecnica riferisce in ragione dei seguenti aspetti:

1. Relazione descrittiva del progetto, contenente indicazioni circa:
 - a) la motivazione dell'intervento;
 - b) la descrizione dell'opera;
 - c) le tipologie, i quantitativi e l'origine dei materiali destinati all'immersione in mare;
 - d) le caratteristiche qualitative dei materiali destinati all'immersione(2), da determinarsi sulla base del Protocollo ARPAL relativo ai criteri di campionamento e valutazione del materiale destinato a ripascimento stagionale degli arenili, disponibile sul sito internet www.arpal.org;
 - e) le modalità di versamento con le eventuali cautele che si intendono mettere in atto per limitare la dispersione di materiale fine;
 - f) i tempi previsti per le varie fasi operative di cui è costituito l'intervento;
2. Tavole di dettaglio progettuale, scala 1:500 o di dettaglio superiore. In caso di interventi di modifica di opere esistenti, è necessario che gli elaborati consentano il confronto tra la situazione attuale e quella di progetto;

3. Cartografia del sito d'intervento, scala 1:10.000 o di dettaglio superiore, con indicazione della presenza di biocenosi sensibili.

La valutazione delle caratteristiche biologiche del sito di intervento comporta la descrizione delle biocenosi presenti da 0 a – 50 metri nel tratto antistante l'intervento, più 500 m a monte e 1000 m a valle della zona di intervento, rispetto alla corrente marina dominante responsabile della diffusione dei materiali fini.

In assenza di studi locali di maggior dettaglio, per tale caratterizzazione può essere utilizzata la seguente documentazione:

- a) SIC della Regione Liguria (cartografia in scala 1:10.000 e relative schede descrittive) - Regione Liguria,
- b) Atlante degli habitat marini della Liguria- Regione Liguria.

C. MOVIMENTAZIONE DI FONDALI MARINI DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI POSA IN MARE DI CAVI E CONDOTTE (3)

Nei casi di cui all'articolo 109 D.Lgs 152/06, comma 5, la relazione tecnica deve contenere indicazioni relative al sito d'intervento, al materiale oggetto di movimentazione, alle modalità di esecuzione delle operazioni di escavo, posa e ripristino del sito nonché dell'eventuale altra destinazione del materiale di risulta dello scavo.

La relazione tecnica, da sviluppare in modo corrispondente alle varie fasi in cui si articola la movimentazione dei materiali riferisce, in particolare, in ragione dei seguenti aspetti:

1. Caratterizzazione del sito d'intervento;
2. Modalità di esecuzione dei lavori di escavo.

Nelle more dell'emanazione di una disciplina statale in materia per le modalità di redazione della relazione tecnica si rimanda al D.M. 24/01/1996.

- (1) Sono da considerare biocenosi sensibili
 - praterie di Posidonia oceanica
 - popolamenti di precoralligeno e coralligeno
 - formazioni a beach rock
 - siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche
 - aree ricadenti in SIC

(2) La caratterizzazione non è richiesta in caso di massi, manufatti e tout venant.

(3) Sono esclusi dalla competenza regionale le fattispecie relative alle reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati, la cui autorizzazione è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e quelle relative alle condotte fognarie, la cui autorizzazione è di competenza dall'Amministrazione Provinciale in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l.r.13/99.

ALLEGATO 3 - MODELLO COMUNICAZIONE OPERE DI RIPRISTINO

Alla REGIONE LIGURIA
Settore Ecosistema Costiero

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 109, C. 3 D.Lgs. 152/06

Il/la sottoscritto/a, in qualità di(1)
....., del/della(2)
....., ai sensi dell'articolo 109, comma 3 del D.Lgs. 152/06,

COMUNICA

che, a far data dal(3)....., intende effettuare l'intervento di ripristino del(4)
..... nel territorio del
Comune di, frazione/località
..... con la seguente motivazione
.....

L'intervento comporta l'immersione in mare di(5)
..... con le
seguenti modalità

L'intervento(6):

- non riguarda un'opera di difesa costiera e non comporta aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti;
- riguarda un'opera di difesa costiera e non comporta aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti superiore al 10% di quella originaria;
come si evince dalle allegate tavole di dettaglio progettuale(7).

luogo....., data

Firma

Allegati n. tavole di dettaglio progettuale.

Dati del referente

Nome e cognome

n. telefono

n. fax.....

e-mail

(1) Legale rappresentante

(2) Ente Pubblico o Azienda Privata

(3) Data presunta di inizio lavori

(4) Denominazione dell'opera oggetto di ripristino.

(5) Specificare la natura del materiale o dei manufatti che vengono utilizzati.

(6) barrare la voce d'interesse

(7) Scala 1:500 o di dettaglio superiore.

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)